



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2022– 2024

(Legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 1 lett. A

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione)

(Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2

Amministrazione trasparente)

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

*Approvato dalla Assemblea del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" con delibera n. 3/2022 del
04.02.2022*

Pubblicato sul sito internet: <https://www.europaregion.info/it/euregio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

INDICE:

- 1. Riferimenti normativi**
- 2. Analisi del contesto interno**
- 3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale**
- 4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- 5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio**
- 6. La costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT 2022-2024 e misure di prevenzione generali**
 - a) Predisposizione della mappatura dei rischi
 - b) Valutazione delle aree di rischio
- 7. Le misure di prevenzione generali del rischio**
 - a) Codice di comportamento
 - b) Formazione
 - c) Previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
 - d) Rotazione
 - e) Ulteriori misure di prevenzione normativamente previste
- 8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del GECT 2022-2024**
 - a) Misure in tema di pubblicità e trasparenza



9. Allegati:

- a) Mappatura delle attività a rischio corruzione
- b) Organigramma

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
P.A.	Pubblica Amministrazione
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
C.I.V.I.T.	Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle P.A.
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
PP	Piano Performance
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
P.T.T.I.	Programma triennale per la trasparenza e Integrità
R.P.C.T.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
S.N.A.	Scuola Nazionale di Amministrazione
U.P.D.	Ufficio Procedimenti Disciplinari
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.L.	Decreto Legge
BPM	Business Process Management



1. Riferimenti normativi

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 1 lett. a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche. All’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità spetta inoltre la competenza in merito alla approvazione del piano nazionale anticorruzione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone la creazione di un sistema di prevenzione che interessa sia il livello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal D.F.P. e approvato dalla C.I.V.I.T. il 11.09.2013, sia il livello decentrato ossia ogni amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che sono tenute ad adottare il proprio Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) ora P.T.P.C.T.

In base al disposto normativo, ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare un proprio “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e ad individuare un dirigente con funzione di responsabile della prevenzione della corruzione. Tale soggetto propone il PTCPT all’organo di indirizzo, in vista della adozione, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Per rischio di corruzione si intende la possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente rilevanti ai sensi degli articoli 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale, sia come comportamenti che risultino in contrasto con il principio di imparzialità della Pubblica amministrazione e in questo modo non garantiscano quel “buon andamento” della Pubblica amministrazione che rappresenta un portato costituzionale per il nostro ordinamento.

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordinano la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l’istituto dell’accesso civico da parte di tutti gli interessati e la pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale di una serie di atti amministrativi ed informazioni, nonché l’adozione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità del GECT, il quale ora fa parte del P.T.P.C.T.



Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 introduce le “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190, ha approvato il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, contenente la disciplina relativa alla condotta da tenere nei rapporti con la P.A. di appartenenza e con i colleghi e superiori, nonché con l’utenza ed il pubblico.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 sottolinea la necessità della precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del P.N.A., dei P.T.P.C.T e della relazione annuale della prevenzione della corruzione.

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 apporta modifiche al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di diritto d’accesso e pubblicazione dati e all’articolo 1 della Legge n. 190 del 2012.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, e l’aggiornamento del P.N.A., approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, contengono importanti linee guida per la predisposizione e l’integrazione del P.T.P.C.T.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 dello 03 agosto 2016 contiene linee guida per la predisposizione e l’integrazione del P.T.P.C.T.

La comunicazione del Presidente dell’ANAC d.d. 16.03.2018 ribadisce che il P.T.P.C.T. deve essere interamente rielaborato ogni anno e inoltre deve essere integrato con il Programma per la trasparenza e si deve tenere conto del piano della performance. La comunicazione richiama, pertanto, l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ogni anno e alla scadenza prevista per legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, con mappature dei processi. Tale obbligo è stato poi ribadito nel PNA 2018.

Il PNA 2019, di cui alla delibera ANAC 1064 del 13.11.2019, concentra la propria attenzione sulla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel tempo, oggetto di appositi atti regolatori. Inoltre, si specifica che tale PNA, all’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” revisiona le modalità di calcolo di valutazione del rischio introducendo una nuova classificazione del medesimo.

Concetto di corruzione

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine – ma non solo - di ottenere



vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319ter del codice penale, di ampiezza tale da ricomprendere anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo. Come tale, questo concetto deve entrare nella cultura personale di tutti i dipendenti e collaboratori per agevolare scelte operative ispirate alla correttezza e alla legalità.

Concetto di conflitto di interessi

Nell'ambito del PTPCT, rileva altresì definire preliminarmente il concetto di “conflitto di interessi”, che rappresenta un concetto ancor più ampio di quello di corruzione tout court.

Comprenderne il reale significato, e l'ipotesi di eventuale sussistenza, rileva sia nell'analisi che nella pianificazione delle attività volte a prevenire la corruzione.

La difficoltà dell'approccio a tale concetto deriva dal fatto che, pur risultando esso presente nella normativa, in particolar modo in quella anticorruzione, non ne viene tuttavia fornita una precisa definizione; pertanto, ciò di cui si può disporre è la ricostruzione - non sempre pacifica- che di tale concetto è stata fatta da dottrina e giurisprudenza.

Sintetizzando, il conflitto di interessi nella Pubblica Amministrazione - reale, potenziale, o anche meramente percepito - sussiste allorché l'interesse secondario (di qualsivoglia natura) di un soggetto appartenente all'Amministrazione medesima tende, o potrebbe tendere, ad interferire con l'interesse primario della P.A.

Il carattere volutamente generale di tale definizione consente di adattarla alle diverse fattispecie di conflitto di interessi che possano eventualmente coinvolgere i vari soggetti, nelle diverse aree e nei diversi ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

I principali strumenti previsti dalla normativa elencata sub punto a) sono:

- il P.N.A. che fornisce direttive alle P.A. per l'elaborazione delle strategie di prevenzione;
- adempimenti di trasparenza;
- adozione del presente P.T.P.C.T;
- adozione del codice di comportamento;
- previsione di rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ovvero gestione dello stesso in caso di impossibilità conclamata di astensione;



- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extraistituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi;
- previsione di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, divieto di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A (anche con sentenza non passata in giudicato);
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Analisi del contesto interno

Il GECT "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino", di seguito denominato GECT, è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica senza scopo di lucro costituito in data 13.10.2011 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 nonché della legge del Land Tirolo del 30 giugno 2010 (LGBI n. 55/2010).

Sono membri del GECT:

- a) il Land Tirolo;
- b) la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- c) la Provincia Autonoma di Trento.

Il Gruppo territoriale di cooperazione transfrontaliera svolge attività di coordinamento tra le amministrazioni che ne sono membri e di cura di progetti con la precipua finalità di promuovere l'idea del superamento ideale dei confini nazionali, in un'ottica di integrazione europea.

Il contesto in cui opera il GECT è pertanto quello del coordinamento di singole parti delle amministrazioni provinciali, in relazione a specifici progetti. Tali attività sono, infine, sempre dettate da una azione di indirizzo (a monte) e da una fase di controllo (a valle) da parte dei vertici apicali (politici ed amministrativi) dei tre membri.

3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale

L'art. 8 della neoriformata Convenzione del GECT elenca quali Organi dell'ente:

- a) l'Assemblea, organo di indirizzo
- b) la Giunta, organo esecutivo,



- c) il Presidente, che rappresenta il GECT ed esercita le funzioni di Direttore ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- d) il Segretario generale, che coordina il Segretariato generale (Ufficio comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) con sede a Bolzano;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.
- f) Consiglio dei Comuni dell'Euregio

Le cariche di Presidente e Segretario generale hanno scadenza biennale e sono assunte a turno dai rappresentanti di ciascun membro del GECT.

La struttura organizzativa è articolata in maniera snella e vede la presenza di un Ufficio comune Euregio, in posizione di staff rispetto ai membri del Segretariato generale (nominati dalle tre Province) e al Segretario generale in carica. L'Ufficio comune svolge compiti esecutivi in relazione ai progetti del GECT tramite personale dipendente dei tre enti membri, messo a disposizione in distacco e forme consimili.

4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del rischio corruttivo all'interno del GECT Euregio.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie e quelle ulteriori individuate dalla singola PA.

Per essere efficace il piano deve essere strutturato come documento di programmazione delle attività e dell'impiego delle risorse umane, con l'indicazione di rischi specifici, obiettivi indicatori, misure in relazione al grado di rischio rilevato.

Il GECT Euregio ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte secondo i principi di trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente.

L'obiettivo del presente Piano consiste quindi nel fronteggiare il "fenomeno corruttivo" in senso ampio: la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche ogni forma di "mala-amministrazione" e cioè l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale dell'ente a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Obiettivi primari del Piano sono pertanto:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione



- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance, nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

In vista della attuazione di tali obiettivi, in base a quanto disposto dalla legge n. 190/2012, all’articolo 1, comma 7 il responsabile anticorruzione va individuato “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”.

In base a quanto disposto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 lo stesso responsabile dell’anticorruzione di norma è anche il responsabile della trasparenza. Il dettato della norma (art. 43 d.gs. 33/2013 novellato dal d.lgs. 97/2016) prevede inoltre che: *“i dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”*.

All’interno del Piano sono presenti le seguenti indicazioni:

- i soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dirigenti, i dipendenti, i referenti);
- le aree a rischio;
- l’indicazione della metodologia per effettuare la valutazione del rischio;
- le misure di contrasto e di prevenzione;
- la programmazione previsione di cicli di formazione e definizione dei destinatari;
- l’adozione di integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - i tempi e le modalità di riorganizzazione della struttura del GECT.

Nel caso di specie, il piano 2022-2024 tiene conto della mappatura dei processi decisionali monitorati nel corso dell’anno 2021 (vedi allegato).

Premesso che il presente piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione con la partecipazione dei collaboratori del GECT.

I destinatari del piano e quindi i soggetti chiamati a concorrere alla prevenzione del fenomeno della corruzione all’interno del GECT sono:

- a) Gli organi del GECT (Assemblea e Giunta) che, oltre ad adottare il piano e nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, devono adottare tutti gli atti di indirizzo a carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- b) Il Segretario generale e i membri del segretariato generale nonché tutti i singoli dipendenti, ciascuno per la rispettiva competenza, che sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio,



osservare le misure contenute nel piano, coadiuvare il responsabile della prevenzione della corruzione, svolgere attività informativa nei confronti del segretario generale (affinché questo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività del GECT), svolgere il monitoraggio dell'attività posta in essere nell'ambito delle loro competenze.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite una casella di posta criptata che sarà attivata entro quattro mesi dalla approvazione del piano. Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e fornire informazioni, mediante mail, avranno così diritto alla garanzia assoluta dell'anonimato.

L'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è comunicata a tutte le risorse presenti nel GECT al momento della sua approvazione. Il Piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, a mezzo pubblicazione sul sito internet del GECT.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione si articola in maniera tale da:

- evidenziare e descrivere il diverso livello di esposizione del GECT al rischio di corruzione e di illegalità e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplinare protocolli di legalità o di integrità, ma individuare le regole di attuazione e di controllo di settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio

Soggetti esterni

- ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n. 190/2012);
- Corte dei Conti, con funzioni di controllo;
- Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione di linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- Conferenza unificata Stato-Regioni;
- D.F.P., soggetto promotore delle strategie di prevenzione;
- S.N.A., che predispone percorsi di formazione.



Soggetti interni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- Art. 1, comma 7, L. 190/2012 - Circolare n. 1/2013 D.F.P.
- Art. 15, DPR n. 62/2013
- Art. 15, d.lgs. N. 39/2013
- P.N.A.- allegato I, punto A.2 - D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” è stato individuato nella figura del Segretario generale. Il D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che a quest’ultimo siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, secondo la nuova disciplina, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è integrato nel P.T.P.C.T.

Il Segretario generale, dott.ssa Marilena Defrancesco, ha assunto il proprio incarico a decorrere dal 13.10.2021 e con delibera di Giunta n. 29/2021 e delibera dell’Assemblea n. 13/2021, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza.

In considerazione dell’impegnativo e delicato compito di raccordo, si è ritenuto di assicurare al medesimo l’apporto di un Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che operano in stretto collegamento con il Responsabile per l’applicazione concreta del Piano.

Qui di seguito i compiti e le funzioni del R.P.C.T.:

- elabora la proposta di piano da adottare illustrando adeguatamente all’organo di indirizzo politico i contenuti e le implicazioni attuative;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica, laddove prevista come misura, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individua il personale da inserire nella formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- vigila sui rischi in materia di inconfiribilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013 – circolare 1/2013);



- cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento del GECT;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, ne assicura la pubblicazione sul sito web (art. 1, comma 14);
- cura e definisce le modalità del raccordo con tutti gli altri attori nel processo di gestione del rischio descritto dal presente piano;
- è investito di poteri di interlocuzione e di controllo.

Il PNA 2018 ha poi approfondito il ruolo e i poteri del RPCT, i requisiti soggettivi per la sua nomina, la sua permanenza in carica e la revoca della medesima.

Il PNA 2019 si è, di nuovo, diffusamente occupato del RPCT (a cui dedica -anche- un allegato ad hoc), indicando specificamente i criteri di scelta del medesimo, in termini sia oggettivi che soggettivi, specificandone autorità, poteri e responsabilità, oltre che il supporto operativo di cui necessita il medesimo.

L'Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Il R.P.C.T. si avvale di un Assistente R.P.C.T. per le attività di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella gestione operativa degli adempimenti previsti dalla Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Il personale prestato al GECT dai territori:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.: l'eventuale violazione del piano integra gli estremi per una contestazione disciplinare;
- presta concreta collaborazione al R.P.C.T. per la prevenzione della corruzione;
- segnala le situazioni di illecito e di conflitto di interessi al proprio dirigente o al Segretario generale per i procedimenti disciplinari;
- partecipa alla formazione sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- rispetta ed attua le misure preventive in materia di anticorruzione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (whistleblower).

6. La Costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT



Per la costruzione del primo piano triennale di prevenzione della corruzione è stato seguito il seguente processo:

- a) predisposizione della mappatura dei rischi
- b) valutazione delle aree di rischio
- c) individuazione delle misure di prevenzione per la minimizzazione del rischio.

a) Predisposizione della mappatura dei rischi

Il GECT ha individuato fin dalla fase di predisposizione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione le seguenti attività rientranti nelle aree generali di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16.

Anche nel corso del 2021 i responsabili di settore hanno provveduto ad elaborare i dati necessari per procedere alla mappatura dei processi e sub processi decisionali a rischio corruzione e al relativo monitoraggio, rispettando le linee di indirizzo contenute nel PNA 2019 (vedasi allegato I).

Le aree di rischio indicate nell'allegato I del PNA 2019, riformulano in modo schematico, sintetico e tabellare quanto già indicato nei PNA precedenti e nelle indicazioni ANAC.

Elenco delle principali aree a rischio generale per tutte le Amministrazioni ed Enti (Allegato 1 della delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019)

Aree di rischio generali	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA del 2013 corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali-Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art.1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento



Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali- Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Pr, 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 del PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Le attività sopra descritte, nel concreto della realtà del GECT, si traducono nell'analisi e mappatura delle seguenti aree:

- **Area acquisizione e progressione del personale**
 - conferimento di incarichi di collaborazione.

- **Area affidamento lavori, servizi e forniture**
 - definizione dell'oggetto e dello strumento per l'affidamento;
 - criteri di aggiudicazione;
 - richiesta preventivi;
 - valutazione delle offerte;
 - procedure negoziate;
 - affidamenti diretti;
 - redazione incarichi

- **Pagamenti**

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi)**



b) Valutazione delle aree di rischio

La fase di valutazione degli eventi rischiosi si è basata sull'elaborazione di una pluralità di informazioni con lo scopo di ottenere una stima attendibile del grado di esposizione al rischio per ciascun processo.

Si è dato vita a due categorie di valutazione: probabilità e impatto (si veda Allegato 1)

Indicatori per la valutazione della probabilità:

1. il livello di discrezionalità del processo;
2. la rilevanza esterna del processo;
3. il valore economico del processo;
4. i controlli.

Indicatori per la valutazione dell'impatto:

1. l'impatto amministrativo/giudiziario;
2. l'impatto economico;
3. l'impatto reputazionale;
4. l'impatto organizzativo e sull'immagine.

La somma dei valori attribuiti agli indicatori di probabilità e di impatto rappresenta il livello di rischio di ogni processo nelle sue fasi.

Individuate le aree a rischio, si è passati all'individuazione di:

- misure concernenti la prevenzione del rischio;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

A seguito dell'analisi della attività a rischio esposte sopra, il GECT predispone e già mette in atto specifiche misure di prevenzione al fine di ridurre o eliminare i margini di rischio rilevati, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione, attraverso un piano di controllo e alcuni meccanismi di verifica.

Si evidenzia, altresì, che l'RPCT ha provveduto alla verifica ed alla compilazione del monitoraggio mediante l'utilizzo della piattaforma ANAC.



Monitoraggio dei termini procedurali

Le finalità del monitoraggio vanno individuate nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009, dove si stabilisce che *“il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato”*.

Il 24 maggio 2016 è entrata in vigore la legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento amministrativo. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni. In ogni caso ciò avviene con l'adozione di un provvedimento espresso (salvi ovviamente i casi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e denuncia di inizio di attività (DIA). L'adozione del provvedimento espresso segna il momento finale del procedimento. Restano salvi i termini diversi stabiliti da altre disposizioni normative (leggi e regolamenti provinciali, disposizioni UE, disposizioni statali), così come le specifiche discipline sullo svolgimento del procedimento amministrativo contenute in leggi speciali. Infine, con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha stabilito di rilevare i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai trenta giorni previsti per legge.

Con la delibera provinciale del 15 novembre 2016, n. 1245 sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento.

Con delibera del 27 dicembre 2016, n. 1512 sono state disciplinate le eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso. Entrambe le delibere sono state modificate dalla delibera n. 205 del 21 febbraio 2017.

Si specifica che nella Delibera provinciale n. 169/2018 sono elencati i tutti i procedimenti amministrativi per cui non vige obbligo di conclusione entro il termine di trenta giorni (termine dilazionario).

AREE DI RISCHIO:

Nel 2020 si è proceduto alla revisione dei processi decisionali monitorati alla luce delle nuove indicazioni di cui al PNA 2019, che all'allegato I indica le aree a rischio corruttivo generali e specifiche da prendere in considerazione per la mappatura delle attività svolte nel GECT.

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi o con effetto economico diretto ed immediato)



- Contratti pubblici
- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionali

Le sopra elencate attività, ai fini di un migliore monitoraggio successivo alla mappatura (vedi file Excel) vengono elencate e descritte così come segue:

I) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- predeterminazione dei criteri,
- pubblicazione del bando on-line (se previsto dalla normativa di settore),
- commissione per la valutazione (se previsto dalla normativa di settore),
- necessità di dichiarazione di assenza conflitto di interessi per chi stila il bando nonché per i componenti di una eventuale commissione giudicatrice
- reclutamento riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione
- attingere se possibile dagli elenchi dei professionisti predisposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano
- coinvolgimento dei membri del Segretariato generale alla procedura di selezione.

Si precisa infine come per la pubblicità dell'incarico si segua il dettato normativo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013:

" (...)

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. (...) La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un



compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".

Tali misure si realizzano mediante il rispetto dei principi previsti dalle norme relative all'affidamento di incarichi di collaborazione e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

II) ASSEGNAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO, CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (contributi),

- valutazione della ammissibilità della domanda, con ammissione di chiunque presenti i requisiti formali,
- valutazione del merito, previa declaratoria di assenza di conflitti di interesse della Commissione a ciò deputata,
- rendicontazione puntuale, tramite tracciabilità di quanto ricevuto e archiviato
- liquidazione relative fatture, secondo l'ordine di arrivo delle stesse.

Tali misure si realizzano in particolare mediante il rispetto dei bandi di finanziamento Euregio (attualmente Fondo per la ricerca scientifica e Fondo per la mobilità) e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

III) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE PARI O SUPERIORI A 40.000 €:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento secondo il programma elaborato dalla Giunta del GECT,
- divieto di frazionamento dell'appalto,
- ricorso alla ricerca di mercato per affidamenti non rientranti nell'attività ordinaria del GECT,
- privilegio del requisito dell'offerta "al massimo ribasso" nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT
- ricorso alla piattaforma provinciale E-Procurement www.banditoadige.it,
- rotazione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte (tramite avvalimento dello specifico elenco tenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano).



Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale e terranno conto delle recenti semplificazioni introdotte dalla legge provinciale n. 3/2019 che modifica sensibilmente la legge provinciale n. 16/2015 poc'anzi citata.

IV) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE INFERIORI A 40.000 €

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento, da espletarsi con rigoroso ricorso ad indagine di mercato,
- scelta dei criteri di aggiudicazione, con privilegio massimo del requisito dell'offerta "al massimo ribasso" nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT,
- richiesta offerte, da attuarsi con la garanzia della partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi e/o mirati e obbligo di chiedere, previa indagine su MEPAB e MEPA, almeno 2 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Ove possibile adesione alle convenzioni disponibili sulla piattaforma provinciale (Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano) e su quella nazionale (CONSIP S.p.A.).
- motivazione del ricorso all'affidamento diretto ad un unico operatore economico (DPGP n. 25/1995 e Nuovo Codice degli appalti DLgs. 50/2016).
- valutazione offerte, approvazione da parte dei membri del segretariato generale previa dichiarazione da parte del dirigente dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

V) PAGAMENTI

- protocollazione fatture in entrata, tramite dispositivo telematico,
- liquidazione fatture, solo secondo il criterio dell'ordine di arrivo delle stesse

Tali misure e i pagamenti stessi avvengono sotto la responsabilità del Segretariato generale, che può, se necessario, incaricare un collaboratore.



7. Le misure di prevenzione generali del rischio

a) Codice di comportamento.

Elemento essenziale del piano in oggetto, tale codice rappresenta una delle misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal P.N.A. Esso viene consegnato ad ogni dipendente, e la sua divulgazione è attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Nel codice degli obblighi di servizio e di comportamento sono contenute le disposizioni che incentivano la prevenzione della corruzione. Nel codice è stato istituito il dovere specifico, in capo a tutti i dipendenti, di rispettare il presente piano, della cui eventuale violazione sarà tenuto conto in sede di responsabilità disciplinare.

Come previsto nella stesura del Piano 2017-2019, è stato adottato un Codice di comportamento dei dipendenti in servizio presso il GECT e lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale Euregio. Della sua adozione è stata data da parte del dirigente competente corretta informazione al personale. *(N.B. Si rimarca però come, il personale del GECT è inserito nel contingente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e del Land Tirol e tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono attivate dalle competenti ripartizioni al personale ai sensi delle rispettive normative sul personale).*

b) Formazione

Il GECT intende proseguire, anche attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, nell'organizzazione di specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale anticorruzione e trasparenza. I detti interventi si differenzieranno in attività di formazione generica, rivolta a tutti i dipendenti attivi presso il GECT, e specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza nonché ai funzionari che operano direttamente nelle aree di rischio.

In data 28.03.2019 ha avuto luogo degli incontri di formazione specifica con una esperta, il secondo dei quali era rivolto a tutti i collaboratori.

Nel 2022 il personale fornito al GECT dovrà iscriversi alla piattaforma Copernicus e frequentare il corso online bilingue riguardante l'anticorruzione predisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in cui il GECT Euregio ha la propria sede legale.

Dato che la formazione in materia di anticorruzione deve intendersi come continua e specifica, essa diffonde ed approfondisce tra gli altri:



- la normativa sulla prevenzione della corruzione;
- gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- il ruolo del P.T.P.C.T.;
- i compiti dei responsabili e dei dipendenti;
- il whistleblowing;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione;
- il conflitto di interesse “anche potenziale” e l’obbligo di astensione;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- le tematiche specifiche per i singoli settori;

La formazione ha l’obiettivo di informare i dipendenti sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della promozione dell’etica e della legalità, della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della prevenzione del rischio.

Il percorso formativo deve essere adeguato al livello di preparazione, qualifica e funzione del dipendente quale soggetto attivo nella prevenzione della corruzione.

c) Previsione dell’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto, con l’art. 6 bis, il conflitto di interessi nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. A tali obblighi il GECT si uniforma completamente, con specifiche previsioni di tali declaratorie in particolare in relazione alle attività di conferimento contributi e alle attività di valutazione connesse alle procedure ad evidenza pubblica.

I moduli per le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sono a disposizione presso l’Ufficio comune del GECT a decorrere dalla data di approvazione del Codice di Comportamento cui erano allegati.

d) Rotazione

Una notevole garanzia di avvicendamento nel controllo della gestione è rappresentata dalla carica biennale di Presidente e Segretario Generale. In merito alla rotazione del personale, viste le ridotte dimensioni dell’ufficio e la molto limitata dotazione di personale, il GECT ritiene non attuabile una rotazione del personale in tutte le funzioni, in quanto comporterebbe inefficienza ed inefficacia dell’azione amministrativa tali da precludere quasi totalmente la possibilità di portare a termine le attività ed i compiti a cui è designato.



e) Ulteriori misure di prevenzione generali normativamente previste. Note.

In merito alle misure di prevenzione generali previste dalla normativa, ma non esplicitamente citate dal presente piano, si annota quanto segue:

- disciplina specifica in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali: non sussistendo livelli dirigenziali oltre quello apicale non vi è necessità di previsione specifiche oltre a quanto attiene il Segretario generale e i membri del Segretariato generale, per i quali si ritiene di richiamare la norma che segue: il nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 190, stabilisce che "i dipendenti [la norma si riferisce solo a dirigenti o responsabili del procedimento] che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: "la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A: alcune di queste situazioni non ricorrono data la tipologia di attività del GECT, per quanto attiene complessivamente alle fattispecie in oggetto al presente punto si rinvia e si applica in ogni caso la norma di legge, ossia il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 190, stabilisce che "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc. La disposizione prevista al comma 1. integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari" (quindi la violazione comporta illegittimità del provvedimento conclusivo.
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: il personale è dipendente delle tre Province e alle regole da esse previste anche contrattualmente farà riferimento.



- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi extra servizio: il personale è dipendente delle tre Province e sono pertanto le rispettive Ripartizioni personale a valutare ed autorizzare eventuali attività extraservizio.

Il GECT nella figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificherà, nel corso dell'anno, l'efficacia ed efficienza delle azioni messe in atto per la gestione dei rischi di corruzione e li evidenzierà nell'ambito della redazione della relazione annuale prevista a norma di legge (art. 1, co.14, l.190/2012). Provvederà inoltre ad aggiornare il piano nonché ad introdurre modifiche regolamentari o nuovi regolamenti.

8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022– 2024

Con delibera di Giunta n. 29/2021 e delibera dell'Assemblea n. 13/2021, il Segretario generale in carica dal 13.10.2021, dott.ssa Marilena Defrancesco, è stato investito anche del ruolo di Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2.

Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità indica le principali azioni e linee di intervento che il GECT intende seguire nell'arco del triennio 2022-2024 in tema di trasparenza.

a) Patto di integrità

Ai sensi dell'art.1, c.17 della L. 190/2012, alla luce del Codice Appalti, D.Lgs. 50/2016 e dei numerosi interventi ANAC che esortano all'introduzione di misure pattizie volte ad arginare, prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi in una delle aree considerate più a rischio -quale è quella del settore Acquisti- sono stati introdotti i Patti di Integrità: un complesso di regole di comportamento finalizzate, non solo -come precedentemente accennato- a prevenire/reprimere fenomeni di corruzione, ma anche a valorizzare l'etica comportamentale di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di beni servizi e lavori (dai concorrenti al personale).

Tali Patti prevedono, oltre ad impegni di natura comportamentale volti alla tutela della legalità e della trasparenza, un regime sanzionatorio applicabile dalle stazioni appaltanti in caso di violazione delle previsioni contenute nell'atto medesimo, di tenore differente a seconda della gravità della violazione perpetrata (dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione /accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie -escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC- fino alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nel caso in cui sia accertata la violazione delle clausole pattuite).



Inoltre nella fase di conclusione dei contratti, nonché nella fase della loro esecuzione, è fatto espresso divieto ai dipendenti di ricorrere alla mediazione di terzi e di corrispondere o promettere utilità a titolo di intermediazione.

I dipendenti, nel caso in cui da tale condotta possano conseguire vantaggi a qualsiasi titolo, si devono astenere dal concludere -per conto del GECT- contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile e di quelli di modico valore, come specificato nel comma successivo. In tal caso il dipendente deve astenersi dal partecipare alle attività relative all'adozione ed all'esecuzione del contratto pubblico, redigendone verbale scritto da indirizzare al superiore gerarchico.

Inoltre, il dipendente che riceve rimostranze orali o scritte da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il GECT, ne deve informare il proprio superiore gerarchico.

b) Misure in tema di pubblicità e trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, o un suo incaricato, deve adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sul proprio sito istituzionale <http://www.euoparegion.info> nella sezione "Amministrazione trasparente" e provvedere al controllo dell'avvenuta pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 1, comma 2

Le azioni attivate sono riportate sul sito istituzionale www.euoparegion.info nella sezione "Amministrazione trasparente" o verranno riportate entro 60 giorni dall'approvazione del Piano triennale della trasparenza.

In particolare si darà vita a:

- la previsione esplicita di un responsabile per la trasmissione (nella persona del Segretario generale del GECT, terminale dell'invio di tutti i documenti soggetti a pubblicazione e che avrà cura poi di trasferirli al responsabile della pubblicazione)
- la previsione esplicita di un responsabile per la pubblicazione degli atti stessi (nella persona del dipendente incaricato di gestire la Homepage del GECT e quindi anche la sezione Amministrazione trasparente).

Queste le principali novità apportata nell'ottica della costruzione di nuove e più forti modalità di implementazione degli obblighi di trasparenza (e accessibilità degli atti) normativamente previsti. A ciò si



aggiunga che, nei prossimi mesi, nell'ottica di una revisione complessiva del sito istituzionale, si darà vita anche ad un rifacimento della parte del sito dedicata all'Amministrazione trasparente.

Qualora le informazioni necessarie non fossero disponibili sul sito istituzionale vi è il diritto dell'interessato di farne richiesta, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 5, tramite l'istituto dell'accesso civico direttamente al Responsabile della Trasparenza, con semplice istanza e in forma gratuita o, in caso di inerzia, agli altri membri del Segretariato generale in carica, attualmente Mag. Dr. Christoph von Ach e Mag. Matthias Fink, dotati del potere sostitutivo.

Il GECT intende promuovere, attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi, sia in ambito di ciascuna amministrazione che esterni, avranno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale della trasparenza.

c) Whistleblowing

Al fine della repressione del fenomeno corruttivo, significativa è l'introduzione legislativa dell'istituto del whistleblowing ai sensi della L. n. 179/2017 "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Sul punto, il comma 5 dell'Art. 1 della citata legge dispone che, in conformità con apposite linee guida ANAC – sentito il garante per la protezione dei dati personali -, si preveda l'utilizzo di modalità – anche – informatiche e l'eventuale ricorso a strumenti di crittografia "per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"

Per quanto riguarda l'istituto del Whistleblowing, volto a favorire la segnalazione riservata da parte del dipendente delle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001), i collaboratori del GECT (oltre ad usufruire delle misure adottate dalle singole amministrazioni delle province membri del GECT, accedendo ai rispettivi servizi di segnalazione predisposti e comunicati ai propri dipendenti) hanno a disposizione un apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GECT, www.europaregion.info, modulo che potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: whistleblower@eu regio.info. Si tratta della segnalazione non solo di illeciti, ma anche di fatti che possano mettere a repentaglio il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò per quanto attenga strettamente alle attività dirette del GECT. Si rammenta, infine, come, ai sensi della legge n. 179 del 2017, vada tutelata al massimo la segretezza dell'identità del segnalante (art. 1, co. 3 "*L'identità del segnalante non può essere rivelata*").



Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.Lgs. 33/2013, si precisa che le funzioni di membro della Giunta e dell'Assemblea del GECT vengono svolte a titolo gratuito.

Il presente Piano è stato approvato dal segretario generale del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

Il Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Dott.ssa Marilena Defrancesco

Bolzano, 04.02.2022

Pubblicato sul sito internet nella sezione "*Amministrazione trasparente*"

